Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921 — Roma - Mercoledì, 6 luglio — Numero 158

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 40; semestre L. 24; trimestre L. 16
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 45; » 30; » 18
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 90; » 50; » 30
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . . L. 0.40 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0.50 } spazio di linea.
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno*
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 20 — nel Regno cent. 25 — arretrato in Roma, cent. 25 — nel Regno cent. 45 — all'Estero cent. 60
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall' art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.*

PARTE I

Atti inseriti nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia

Sua Maestà il Re, con decreto del 4 corrente, ha accettato le dimissioni del Gabinetto presieduto dall'On. Cav. Avv. GIOVANNI GIOLITTI, ed ha dato l'incarico all'On. Cav. Prof. IVANOE BONOMI, Deputato al Parlamento, di comporre il nuovo Ministero.

Con altri decreti di pari data la Maestà Sua ha nominato l'On. IVANOE BONOMI Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro Segretario di Stato per l'Interno con l'incarico di reggere *per interim* il Ministero degli Affari Esteri; ed ha nominato Ministri Segretari di Stato:

per le Colonie, l'On. Avv. GIUSEPPE GIRARDINI, Deputato al Parlamento;

per la Giustizia e gli Affari di culto, l'On. Avv. GIULIO RODINÒ, Deputato al Parlamento;

per le Finanze, l'On. Avv. MARCELLO SOLERI, Deputato al Parlamento;

per il Tesoro, l'On. Avv. GIUSEPPE DE NAVA, Deputato al Parlamento;

per la Guerra, l'On. Avv. LUIGI GASPAROTTO, Deputato al Parlamento;

per la Marina, l'On. Ing. EUGENIO BERGAMASCO, Senatore del Regno;

per l'Istruzione pubblica, l'On. Prof. Dott. MARIO ORSO CORBINO, Senatore del Regno;

per i Lavori pubblici, l'On. Dott. GIUSEPPE MICHELI, Deputato al Parlamento;

per l'Agricoltura, l'On. Prof. Avv. ANGELO MAURI, Deputato al Parlamento;

per l'Industria ed i Commercio, l'On. Avv. BORTOLO BELOTTI, Deputato al Parlamento;

per il Lavoro e la Previdenza sociale, l'On. Prof. ALBERTO BENEDUCE, Deputato al Parlamento;

per le Poste e i Telegrafi, l'On. Prof. VINCENZO GIUFFRIDA, Deputato al Parlamento;

per le Terre liberate dal nemico, l'On. Dott. GIOVANNI RAINERI, Deputato al Parlamento.

Con decreto del 4 corrente, la Maestà Sua ha accettato le dimissioni rassegnate dalla carica di Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, dall'On. Avv. GIOVANNI PORZIO, Deputato al Parlamento, e quelle rassegnate dalla carica di Commissario generale per gli approvvigionamenti e i

consumi, dall'On. Avv. MARCELLO SOLERI, Deputato al Parlamento.

Sono state inoltre accettate le dimissioni rassegnate dalla carica di Sottosegretario di Stato:

per gli Affari esteri, dall'On. Marchese MARCO DI SALUZZO, Senatore del Regno;

per le Colonie, dall'On. Avv. ANTONINO PECORARO, Deputato al Parlamento;

per l'Interno, dall'On. Dott CAMILLO CORRADINI, Deputato al Parlamento;

per la Giustizia e gli Affari di culto, dall'On Avv. ARNALDO DELLO SBARBA, Deputato al Parlamento;

per le Finanze, dall'On. Avv. GIOVANNI BATTISTA BERTONE, Deputato al Parlamento;

per il Tesoro, dall'On. Prof. GABRIELLO CARNAZZA, Deputato al Parlamento;

per l'Assistenza militare e le pensioni di guerra, dall'On. Prof. VINCENZO BIANCHI, Deputato al Parlamento;

per la Guerra, dall'On. Dott. GIUSEPPE LANZA, Principe di Trabia, Deputato al Parlamento;

per l'Istruzione pubblica, dall'On. Ing. CESARE ROSSI, Deputato al Parlamento;

per l'Antichità e le Belle arti, dall'On. Avv. GIOVANNI ROSADI, Deputato al Parlamento;

per i Lavori pubblici, dall'On Avv. GIOVANNI BERTINI, Deputato al Parlamento;

per l'Agricoltura, dall'On. Conte Prof. GIOVANNI PALLASTRELLI, Deputato al Parlamento;

per l'Industria e il Commercio dall'On. Avv. ALFONSO RUBILLI, Deputato al Parlamento;

per la Marina e i Combustibili, dall'On. Prof PIETRO SITTA, Deputato al Parlamento;

per il Lavoro e la previdenza sociale, dall'On Dott GIOVANNI MARIA LONGINOTTI, Deputato al Parlamento.

per le Poste e i Telegrafi, dall'On. Avv. GIOVANNI AMICI, Deputato al Parlamento;

per le Terre liberate dal nemico, dall'On. Avv. FRANCESCO DEGNI, Deputato al Parlamento.

Legge 3 luglio 1921, n. 846, *che autorizza l'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del fondo per l'emigrazione per l'anno finanziario 1920-921, a non oltre il 31 luglio 1921.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia approvato per legge e non oltre il 31 luglio 1921, il bilancio del Fondo per l'emigrazione per l'anno finanziario 1921-922, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa, ed il relativo disegno di legge, presentato alla Camera dei deputati.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 luglio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

SFORZA.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

Regio decreto-legge 3 luglio 1921, n. 848, *che approva la convenzione 14 aprile 1921 sul monopolio del caffè e provvede alla trasformazione dei monopoli commerciali in imposte di fabbricazione e di vendita.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 18 novembre 1918, n. 1721, sulla istituzione dei monopoli commerciali di Stato;

Visto il decreto Luogotenenziale 18 maggio 1919, n. 844, sulla istituzione del monopolio del caffè:

Visto il decreto Luogotenenziale 18 maggio 1919, n. 894, sulla istituzione del monopolio sui surrogati del caffè;

Visto il Nostro decreto 17 agosto 1919, n. 1553, che ha istituito un diritto di monopolio sulle lampadine elettriche;

Visto il decreto Luogotenenziale 31 agosto 1916, numero 1090, allegato *E*, che istituisce il monopolio di vendita dei fiammiferi;

Visto il decreto Luogotenenziale 9 novembre 1916, n. 1525, allegato *L*, che istituisce il monopolio di vendita delle carte da giuoco;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con il ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvata e resa esecutoria la convenzione 14 aprile 1921, stipulata tra il ministro delle finanze ed il Consorzio per la importazione e la distribuzione del caffè in Genova, con la quale vengono regolati per il periodo dal 1° maggio 1921 al 28 febbraio 1922, anche nei rapporti fiscali, il commercio e la distribuzione della derrata. La convenzione fa parte integrante del presente decreto.

Sulle piccole quantità di caffè delle quali sia con-

sentita la importazione ai privati, agli effetti e per la durata della convenzione stessa, saranno percette, a titolo di imposta di consumo, oltre al dazio doganale, lire otto al kg. netto pel caffè crudo e lire undici al kg. netto pel caffè torrefatto.

Dal 1° marzo 1922 sarà ristabilita la libertà di commercio del caffè coloniale e verrà applicata su tale derrata una imposta di consumo nella misura e con le modalità da determinarsi con successive disposizioni.

Art. 2

Il diritto di monopolio sulle lampadine elettriche, istituito con decreto Reale 17 agosto 1919, n. 1553, è sostituito da una imposta di fabbricazione; il monopolio di vendita delle carte da giuoco, istituito con decreto Luogotenenziale 9 novembre 1916, n. 1525, allegato *L*, è sostituito da una tassa di bollo; i monopoli di vendita dei fiammiferi e dei surrogati del caffè, rispettivamente stabiliti col decreto Luogotenenziale 31 agosto 1916, n. 1090, allegato *E*, e col decreto Luogotenenziale 18 maggio 1919, n. 894, sono revocati, ripristinando in loro vece una imposta di fabbricazione.

Con successivi provvedimenti saranno disciplinati tali tributi e determinata la data di loro attuazione.

Art 3.

La Direzione generale dei monopolî commerciali assume i servizi delle imposte di fabbricazione esistenti e di quelle istituite col precedente articolo 2.

Alla stessa Direzione generale sarà affidata l'amministrazione delle entrate derivanti dalla vendita del caffè in forza della convenzione 14 aprile 1921, pattuita fra lo Stato e il Consorzio, e dalla imposta di consumo sulle piccole quantità di caffè ammesse alla importazione per uso privato, nonchè di quelle derivanti dalla imposta di consumo sul caffè coloniale che dal 1° marzo 1922 sostituirà il monopolio.

Per tali servizi la Direzione generale si avvarrà del personale assunto in applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 4 del decreto legge 18 novembre 1918, n. 1721, e di quelle delle imposte di fabbricazione di cui all'organico approvato con decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 1806, nonchè degli ispettori superiori tecnici adibiti al servizio delle imposte di fabbricazione.

Il servizio della tassa di bollo sulle carte da giuoco sarà assegnato alla Direzione generale del bollo e delle concessioni Governative.

Art. 4.

È data facoltà al ministro delle finanze di emanare le ulteriori disposizioni occorrenti per l'attuazione del nuovo ordinamento dei servizi stabiliti col presente decreto.

In conseguenza di tale attuazione il ministro del tesoro provvederà con suo decreto alle necessarie variazioni di bilancio.

Art. 5

Il presente decreto sarà sottoposto al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 luglio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — FACTA — BONOMI.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Allegato A.

CONVENZIONE

fra il Ministero delle finanze in persona del ministro S. E. Luigi Facta, rappresentato dal sottosegretario avv. G. B. Bertone,

il Consorzio importatori caffè, costituito con decreto Luogotenenziale 15 settembre 1918, n. 1334, rappresentato dai signori: Capelli dott. Ugo, Cortese Giuseppe, Ferri comm. Camillo, Garibaldi Giuseppe, Cattegno dott. Benveniste, Santangelo cav. Ernesto, Seppilli cav. Giacomo, Solari dott. Ferdinando, Trombetta cav. dott. Michelangelo e Zarù comm. Giulio, eccettuato il comm. Radaelli Mario, assente per malattia, in conformità alla dichiarazione contenuta nella unita lettera del Consorzio in data 7 aprile 1921, che fa parte integrante della presente Convenzione;

SI CONVIENE QUANTO INFRA:

1. Il Ministero delle finanze cede al Consorzio tutti gli stocks di caffè che tiene nei propri depositi nel Regno, o che siano in viaggio, o che, già acquistati, debbano ancora essere imbarcati.

2. La cessione s'intende operativa per gli stocks esistenti alla sera del 30 aprile 1921, fino alla quale epoca la vendita e la distribuzione del caffè avverrà a cura dello Stato secondo l'attuale regime di monopolio.

3. Ad ogni effetto si determina nella cifra massima di 200 mila quintali il complesso degli stocks al 1° corrente aprile: cosicchè il Consorzio non sarà tenuto ad assumere il rilievo di un quantitativo superiore alla cifra che risulterà, deducendo da 200 mila quintali il quantitativo consumato nel mese di aprile.

4. Il caffè viene dal Consorzio rilevato tal quale si trova senza riserve od eccezioni, e senza alcuna responsabilità dello Stato per la eventuale avaria di qualche partita.

Per il caffè in viaggio o da imbarcare, il Ministero delle finanze garantisce l'assicurazione e verserà al Consorzio le quote d'indennizzo che saranno liquidate per le eventuali avarie.

5. Il prezzo della cessione è pattuito in L. 740 (lire settecentoquaranta) al quintale oltre la somma di L. 920 (lire novecentoventi) pure al quintale comprensiva dei diritti doganali e della imposta di consumo, il tutto pagabile anticipatamente ad ogni prelievo delle partite da immettersi in consumo.

6. Per la immissione al consumo e per la vendita degli stocks sovracitati, si fissa il termine massimo ed improrogabile di dieci mesi a partire dal 1° maggio 1921.

Durante questo periodo sarà dal Ministero delle finanze mantenuto il divieto di immissione al consumo di altre partite di caffè, anche a mezzo di pacchi postali, salvo che per piccole quantità di carattere familiare e non aventi alcuno scopo commerciale a giu-

dizio del Comitato d'importazione al quale dovranno quindi essere sottoposte tutte le relative richieste.

7. Se lo stock ceduto venisse ad esaurirsi prima del termine di dieci mesi, come sopra fissato, sarà consentita al Consorzio l'importazione del quantitativo occorrente al fabbisogno nazionale pel residuo periodo. In questo caso i diritti erariali stabiliti in L. 920 all'articolo 5 saranno elevati, fino al termine del periodo, dell'eventuale differenza tra il minor prezzo di giornata del caffè, e quello di L. 740 pattuito per gli stocks ceduti. Il prezzo di giornata in caso di dissenso fra il Ministero e il Consorzio, sarà determinato da tre periti, nominati uno dal Ministero delle finanze, uno dal Consorzio e il terzo dal presidente della Corte di appello di Roma.

8. Il caffè sarà dal Consorzio ceduto ai consorziati e non consorziati al prezzo di L. 1667 base Santos, e con la condizione che il prezzo di vendita al minuto non superi il limite attuale di L. 1880 al quintale, dazio comunale di consumo compreso, e salvo il lieve aumento in quei Comuni chiusi che applicano il dazio in misura superiore alle L. 15 al quintale.

9. Con la sera del 28 febbraio cesserà il regime consorziale, e col 1° marzo 1922 il commercio del caffè sarà interamente libero, fermo restando però il diritto dello Stato al dazio doganale ed all'imposta di consumo, il diritto dei Comuni al dazio comunale a norma di legge.

10. Il Consorzio assume l'obbligo di consegnare i quantitativi occorrenti al Ministero della guerra e agli istituti di consumo fra gli impiegati e salariati dello Stato al prezzo di L. 1660 al quintale. Durante il periodo di dieci mesi di cui all'art. 6 è vietata l'esportazione degli stocks ceduti dall'Amministrazione dello Stato. Però se alla scadenza di detto termine il Consorzio avesse ancora residui degli stocks ritirati secondo la presente convenzione, sarà libero di esportarli sempre che ne abbia pagato il prezzo di acquisto in L. 740 al quintale.

11. A garanzia del pagamento della eventuale giacenza di partite non smaltite alla sera del 28 febbraio 1922, oltre alle partite stesse che si considereranno coperte da pegno a favore dello Stato, il Consorzio offre la fideiussione di cinque milioni che sarà senz'altro dal Ministero prelevata fino a concorrenza dell'importo del caffè non ritirato.

La garanzia sarà prestata mediante fideiussione di un Istituto bancario di primo ordine entro il 25 aprile corrente.

12. Il prezzo di L 740 al quintale s'intende per il caffè base Santos: e così quello di L. 1800 per la vendita al pubblico. Se negli stocks da cedersi dal Ministero vi saranno quali à superiori, od inferiori, il prezzo sarà aumentato o diminuito rispettivamente della differenza a norma della tabella ora vigente.

13. Durante il periodo di dieci mesi, il Ministero si obbliga di mantenere un prezzo non inferiore all'attuale per la vendita dei surrogati del caffè

14 Il Ministero mantiene il suo diritto di controllo sul modo con cui avverrà ai rivenditori ed al pubblico la distribuzione e la vendita, e di intervento, con le vigenti sanzioni, per garantire gli interessi dell'erario, dell'igiene e dei consumatori, e per assicurare che il caffè venga posto in vendita con la stessa indicazione di qualità secondo la quale venne ceduto dallo Stato ed ai prezzi fissati dalla tabella.

15. Le tasse di bollo per le vendite e trapassi restano quali sono attualmente.

16 Agli effetti della presente convenzione la durata del Consorzio viene prorogata a tutto aprile 1922, rimanendo in esso il delegato governativo per le funzioni che attualmente gli sono attribuite.

17. Ogni e qualunque controversia sorgesse nell'applicazione della presente convenzione verrà deferita ad un Collegio di tre arbitri nominati rispettivamente dal ministro delle finanze, dal Consorzio e dal presidente della Corte di appello di Roma.

18. La presente convenzione diverrà esecutiva con l'approvazione del Consiglio dei ministri e del Consiglio del Consorzio e sarà sanzionata da decreto-legge.

19. La presente convenzione sarà registrata con la tassa fissa in vigore, essendo stipulata nell'interesse esclusivo dell'Amministrazione.

Roma, 14 aprile 1921.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro delle finanze
FACTA.

Il sottosegretario di Stato per le finanze
BERTONE GIOVANNI BATTISTA.

I rappresentanti del Consorzio per la importazione e la distribuzione del caffè:
Ugo Cipelli
Giuseppe Cortese
Camillo Ferri
Giuseppe Garibaldi
Benvenuto Cattegno
Ernesto Santangelo
Giacomo Seppilli
Ferdinando Solari
Trombetta Michelangelo.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N. 802. Regio decreto 1° maggio 1921, col quale, su proposta del ministro delle finanze, viene assegnato al comune di Vigevano (provincia di Pavia) il sussidio dello Stato di annue L. 45.396 37 dal 1° giugno 1920 in poi, per il passaggio del Comune medesimo dalla categoria dei Comuni chiusi a quella degli aperti.

N. 803. Regio decreto 31 marzo 1921, col quale, su proposta del ministro delle finanze, vengono assegnati ai comuni di Novara, Varallo e Vercelli i sussidi governativi per il passaggio dei Comuni medesimi dalla categoria dei Comuni chiusi a quella degli aperti.

N. 811. Regio decreto 15 maggio 1921, col quale, sulla proposta del ministro segretario di Stato per le finanze, il comune di Pontecorvo, in provincia di Caserta, è dichiarato di terza classe agli effetti del dazio consumo, a decorrere dal 1° gennaio 1921, e da tale giorno il canone annuo corrisposto allo Stato è elevato da L. 11 099,34 a L 12.027,73, salvo sospensione del pagamento fino al 31 dicembre 1921, a sensi dell'articolo 1 del R. decreto 5 giugno 1920, n. 820.

N. 828 Regio decreto 5 giugno 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, viene approvato lo statuto organico dell'Ospedalino infantile Santa Teresa, in Siena.